

Roma, 5 Novembre 2010

tra

L'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

e


FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 marzo 2008 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

ANIEM- CONFAPI



FeENEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL



Art. 1
Sistema contrattuale

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.

Le parti ~~assumono, nel regolare i propri comportamenti, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 22 luglio~~ e realizzano e **confermano** con il presente c.c.n.l. una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro

~~In applicazione di quanto previsto ai punti 2) e 4) del capitolo 'assetto contrattuale' del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, Il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale~~ **triennale tanto per la parte economica che per quella normativa.** ~~per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.~~

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.


~~Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di La disdetta del ccnl - da darsi con lettera raccomandata ~~re~~ con avviso di ricevimento - La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica e le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ~~re~~ sei mesi prima della scadenza del contratto.~~

La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i ~~tre~~ **sei** mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a ~~quattro~~ **sette** mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

~~La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.~~

Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del ccnl e la data del rinnovo.


2

B) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale ~~in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese~~ riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 51 (premio di risultato) del presente ccnl.

Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.


La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapposibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.

Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle ~~Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti~~ **Organizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM Nazionale**. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U., dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite ~~dall' dalla~~ **Organizzazione imprenditoriale nazionale ANIEM Nazionale**.

Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all'azienda - per i Gruppi contestualmente all'ANIEM Nazionale - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.



C) Impegni delle parti

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'ANIEM è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Nota a verbale

Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente ccnl, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.

The image shows six handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the representatives of the parties involved in the agreement.

Art. 2
Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale
Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa

Parte I Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN)

(omissis)

Dichiarazione comune

Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente ccnl, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 Marzo 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente ccnl, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.


Tale Gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato Gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle Parti stipulanti su:

- i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;
- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente ccnl al Comitato Paritetico Nazionale;
- le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla legge non potranno che essere a titolo gratuito.

Nota a verbale

Attivazione di un "Gruppo di studio paritetico" in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori

Le Parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente ccnl, un "Gruppo di studio paritetico", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione



5

dei lavoratori anche al fine di determinare possibili condive da sottoporre alle Parti stipulanti.

Parte II

SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

(omissis)

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, flowing signature. To its right, there are several smaller, more stylized initials and signatures, including one that appears to be 'H' with a long horizontal stroke, another that looks like 'S', and a signature that resembles 'Bell'.

Art. 33 Orario di lavoro

(omissis)

4. Banca ore

È istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:

- le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3) del presente articolo;
- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;
- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n.3) del pt.1, lett.A del presente articolo.

I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruiti entro i **€ 12** mesi dell'anno successivo.

L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Handwritten signatures and initials:
- Top left: "gil"
- Top right: "R" and "P"
- Middle: "B" and "H"
- Bottom right: "P" and "P"

Art. 51 Premio di risultato

Secondo quanto stabilito ~~dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresi dall'~~ art. 1, Sistema contrattuale del presente contratto, **i cui contenuti** si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.

L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.

Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale **previsto dalla normativa di legge.** ~~di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge.~~


Gli accordi aziendali o di gruppo, **stipulati successivamente alla data del presente rinnovo**, avranno durata ~~quadriennale~~ **triennale**.

Le parti (Azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.

Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1° comma del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro.

~~La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.~~


Dal 1° settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 31-1- 1991. Gli importi in misura fissa aziendali corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.



Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul Premi annuale di risultato.

Nota a verbale

Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo, ~~e di cui al~~
~~Protocollo 23 luglio 1993~~, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three distinct signatures, and the bottom row contains four signatures, some appearing to be initials or more stylized marks.

(nuovo articolo) Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 120 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal ccnl.


A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro – quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico – produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'ML'. In the center, there are two sets of initials, one resembling 'H' and another 'S'. On the right, there is a large, stylized signature that looks like 'R' or 'F', with another signature below it that appears to be 'Bek'.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a FONDAPI è così ripartita a partire dal ~~1° marzo 2008~~ **1° luglio 2011**:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'~~1,20%~~ **1,30%** della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dal 1° luglio 2012 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;


A partire ~~dalla stessa data del~~ **dal 1° marzo 2008**, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a FONDAPI, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A di FONDAPI, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di FONDAPI le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2^a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONDAPI.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a FONDAPI.



Art. 62 Assistenza sanitaria integrativa

ANIEM e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, in qualità di Parti stipulanti, si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal ccnl costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo.

Le parti convengono di istituire, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ccnl stesso, una "Commissione operativa" ~~Tecnica Paritetica~~ composta da 6 componenti, 3 per la parte datoriale e 3 per le organizzazioni sindacali stipulanti il presente ccnl che - ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN. - formuli alle Parti, entro il 30 giugno 2011, una proposta per l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2012, di un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad adesione volontaria da valere per tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica il presente ccnl.

Anche in considerazione della complessità della materia, la citata "Commissione operativa" dovrà acquisire una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo con particolare riguardo alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197 - 199, legge 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008, già noto come "Decreto Turco") e successive modificazioni.


L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi.

~~La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31 dicembre 2009.~~

Le parti convengono fin d'ora che i riflessi economici che deriveranno dalla istituzione del fondo di assistenza integrativa avranno effetto a partire dal ~~prossimo CCNL~~ 01.01.2012

Le parti definiscono fin d'ora che il contributo a carico delle aziende sarà pari ad € 5,00 (~~cinque/00~~) euro 8,00 mensili per ogni lavoratore dipendente che ~~fornirà al predetto Fondo i propri dati anagrafici~~ aderirà al predetto Fondo. Il contributo del lavoratore sarà pari ad euro 2,00. A partire dal 1° gennaio 2013 i predetti contributi saranno pari ad euro 10,00 a carico dell'azienda ed euro 3,00 a carico del lavoratore.

Ove un lavoratore iscritto al fondo manifesti la volontà di non rinnovare o rescindere la sua partecipazione al fondo, decadrà automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.



Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali

I minimi tabellari contrattuali in vigore sono incrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:

Area Professionale	Livelli	Parametri	01.10.2010 (euro/mese)	01.03.2011 (euro/mese)	01..01.2012 (euro/mese)	Totale euro
Area direttiva	3°	210	90,00	60,00	48,00	198,00
	2°	188	80,57	53,71	42,97	177,25
	1°	172	73,71	49,14	39,31	162,16
Area concettuale	3°	163	69,86	46,57	37,26	153,69
	2°	157	67,29	44,86	35,89	148,04
	1°	149	63,86	42,57	34,06	140,49
Area specialistica	3°	140	60,00	40,00	32,00	132,00
	2°	134	57,43	38,29	30,63	126,35
	1°	129	55,29	36,86	29,49	121,64
Area esecutiva	2°	121	51,86	34,57	27,66	114,09
	1°	116	49,71	33,14	26,51	109,36
Area qualificata	1°	100	42,86	28,57	22,86	94,29

Tabelle dei minimi mensili contrattuali dal 1° ottobre 2010 al 1° gennaio 2012					
Area professionale	Livelli	dal 01.10.2010 (euro/mese)	dal 01.03.2011 (euro/mese)	dal 01.01.2012 (euro/mese)	Parametri
Arca direttiva	3°	1.531,23	1.591,23	1.639,23	210
	2°	1.370,81	1.424,52	1.467,49	188
	1°	1.254,15	1.303,29	1.342,60	172
Area concettuale	3°	1.188,52	1.235,09	1.272,35	163
	2°	1.144,78	1.189,64	1.225,53	157
	1°	1.086,44	1.129,01	1.163,07	149
Area specialistica	3°	1.020,82	1.060,82	1.092,82	140
	2°	977,08	1.015,37	1.046,00	134
	1°	940,61	977,47	1.006,96	129
Area qualificata	2°	882,27	916,84	944,50	121
	1°	845,82	878,96	905,47	116
Area esecutiva	1°	730,70	759,27	782,13	100

Salvo errori e/o omissioni

Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo pregresso.



Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.

Art. 70 Decorrenza e durata

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto - ~~decorre dal 1° marzo 2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011~~ che ha valenza per il triennio 2010, 2011 e 2012 - ~~decorre dalla data di stipula e scade per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009, il 31 dicembre 2012.~~ **decorre dalla data di stipula e scade per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009, il 31 dicembre 2012.**

~~Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r.~~ **Il contratto s'intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.**

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.



Allegato n. 1

Quota contribuzione una tantum a favore delle organizzazioni sindacali Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 1° al 31 dicembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le organizzazioni sindacali stipulanti Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di **30,00 (trenta/00) euro** da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di dicembre 2010, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 31 gennaio 2011.

Entro il 31 marzo 2011, l'ANIEM provvederà a comunicare alle segreterie nazionali di Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil il numero complessivo delle trattenute effettuate dalle aziende associate.


Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul conto corrente bancario n. intestato a, presso..... che sarà successivamente indicato dalle stesse organizzazioni sindacali.

Roma, 5 Novembre 2010.

ANIEM



Feneal - Uil



Filca - Cisl



Fillea - Cgil

